



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 171 / 2023

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PRATICA SUAP N.: 03643900230250920220918 DEL 28.09.2022.NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ECO+ECO S.R.L (EX ECORICICLI VERITAS S.R.L.) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI A MATRICE PLASTICA A PORTO MARGHERA, IN AREA EX ALCOA IN COMUNE DI VENEZIA.

-

- **IL DIRIGENTE**

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, così come modificato con decreti n. 51 del 07.06.2019 e n. 34 del 16.06.2022, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’Area Tutela Ambientale al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2023-2025 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 2 del 09/01/2023;
- v. la Sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2024-2025 prevede per la missione 09 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 02 “Tutela e valorizzazione e recupero ambientale” obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”;
- vi. è in corso di redazione definitiva ed adozione il “Piano integrato di attività e organizzazione” (PIAO) per il triennio 2023-2024-2025;
- vii. l’adozione della presente determinazione è in continuità con il PIAO 2022 – 2024 – che assegnava all’Area tutela Ambientale per la missione 09 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 02 “Tutela e valorizzazione e recupero ambientale” obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”;

- viii. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- ix. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- x. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
- al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- xi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xiii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione della direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d’impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
- l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;

- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 56380 del 29.09.2022, Pratica SUAP n.: 03643900230-25092022-0918 del 28.09.2022, con cui la ditta ECO-RICICLI VERITAS S.r.l., con sede legale in VENEZIA, Via della Geologia 31, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti solidi non pericolosi a matrice plastica a Porto Marghera in comune di Venezia;

EVIDENZIATO che:

- i. con nota acquisita agli atti con prot n. 57739 del 05.10.2022 la Eco-Ricicli Veritas S.r.l. comunica che dal giorno 01.11.2022 avrà effetto civilistico la fusione per incorporazione di Eco-Ricicli Srl in Ecoprogetto Venezia Srl, con modifica della ragione sociale di quest'ultima in Eco+Eco Srl, rimanendo invariati il codice fiscale e la P.IVA di Ecoprogetto Venezia S.r.l. Con la medesima nota la ditta Eco-Ricicli Veritas S.r.l. chiede, in ragione delle tempistiche del procedimento in corso, che l'istanza in oggetto venga conclusa come Eco+Eco S.r.l.

PREMESSO che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019, n. 28 del 19 marzo 2019 e n. 34 del 16.06.2022 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 5 del 11.03.2022, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29/06/2022 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 1 DL. 80/2021 – convertito in L. 113/2021 - e del DPR 81 del 24/06/2022, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024, comprensivo delle misure del PTPCT;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO:
- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
 - dichiara che con atto organizzativo n. 1 del 30/06/2022, prot. n. 45194/2022 è stata individuata la dott.ssa Anna Maria Pastore quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera z.b) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R. n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 07.10.2022 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica.

DATO ATTO che:

- i. Con nota protocollo n. 58362 del 07.10.2022 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;

- ii. nell'ambito dell'attività istruttoria sono pervenute osservazioni del Comune di Venezia e di ARPAV rispettivamente con prot. n. 66378 del 15.11.2022 e prot. n. 66221 del 14.11.2022 che sono state utilizzate per l'elaborazione della richiesta integrazioni;
- iii. con nota prot. n. 66347 del 15.11.2022 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con note acquisite agli atti con prot. con prot. n. 74169 del 19.12.2022 e prot. n. 74942 del 21.12.2022;
- iv. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- v. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente, la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vi. il Comitato tecnico VIA nella seduta del 18.01.2023 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 4309 del 20.01.2023;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 56380 del 29.09.2022 e relativo alla Pratica SUAP n.: 03643900230-25092022-0918 del 28.09.2022 per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti solidi non pericolosi a matrice plastica a Porto Marghera area ex Alcoa in Comune di Venezia, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 4309 del 20.01.2023 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali :

Condizione n° 1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	Dovrà essere verificata la conformità del progetto alle disposizioni di cui al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni adottato con delibera CIP n°3 del 21.12.2021 – GU n.29 del 04.02.2022, mediante richiesta di parere all'Autorità di Bacino Alpi Orientali. Il progetto dovrà essere conformato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere. In particolare si evidenzia che all'art. 14 delle NTA del PGRA sono riportate le prescrizioni per le aree a pericolosità moderata (P1).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	nell'ambito della procedura ex art. 208
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia nell'ambito ex 208

Condizione n° 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	Si prescrive l'esecuzione di un nuovo <i>Studio di impatto delle emissioni in atmosfera</i> considerando quanto di seguito: <ul style="list-style-type: none"> • L'impatto cumulato con le emissioni generate dai vicini impianti "Area 10ha" e "Ex Ecoprogetto Venezia Srl" gestiti dalla ditta Proponente; • Valutare allo stato di progetto le concentrazioni di ricaduta di polveri totali e PM10 risultanti presso i ricettori in rapporto ai valori di fondo misurati dalle più vicine centraline ARPAV e illustrati nella "<i>Relazione regionale sulla qualità dell'aria – anno 2021</i>".
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento
Soggetto verificatore	ARPAV

Condizione n° 3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	Al fine di monitorare le emissioni in atmosfera si ritiene necessario prevedere l'esecuzione di monitoraggi annuali mediante prelievi di campioni e analisi chimiche, eseguiti presso i n°3 camini E1, E2, E3.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante il collaudo funzionale e successivamente ogni anno.
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia e ARPAV

Condizione n° 4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	Al fine di monitorare gli scarichi idrici si ritiene necessario prevedere l'esecuzione di campionamenti ed analisi chimiche presso gli scarichi previsti delle acque di prima pioggia trattate recapitate alla fognatura grigia e delle acque meteoriche recapitate in Laguna tramite la fognatura bianca. Nell'ottica della tutela dell'ambiente acqueo lagunare si chiede di inserire all'interno dell'insediamento una valvola di intercettazione sullo scarico o altro sistema di blocco da attivare in condizioni di emergenza (es. per l'intercettazione delle acque di spegnimento incendi). Le autorità competenti in materia prevedano procedure di pulizia e controllo dei piazzali esterni. I piazzali esterni, costituenti invaso di laminazione, dovranno risultare costantemente privi di qualsiasi tipo di rifiuto e sporcizia, nonché privi di crepe e lesioni in grado di compromettere la perfetta impermeabilità.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Durante il collaudo funzionale e successivamente ogni anno.
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia e ARPAV

Condizione n° 5

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	Dovrà essere presentata una nuova relazione di Valutazione di Impatto Acustico previsionale redatta in conformità alle linee guida ARPAV di cui alla D.D.G. n. 3 del 29/01/2008, in cui si consideri lo stato di fatto e per lo stato di progetto l'impatto cumulato fra lo stabilimento in zona "10 ha" e il nuovo impianto di recupero rifiuti a matrice plastica, sia per il periodo diurno sia per il periodo notturno. Lo studio dovrà essere supportato anche da monitoraggi acustici svolti in prossimità di tutti i ricettori individuati sia per il periodo diurno sia per il periodo notturno.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia e ARPAV

Condizione n° 6

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	A lavori ultimati e con impianto a regime dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità, con particolare riguardo verso i ricettori residenziali indicati nella relazione tecnica con i codici da R1 a R4, per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica in corrispondenza degli stessi punti di misura individuati per la valutazione previsionale acustica ed in cui si consideri lo stato di fatto e per lo stato di progetto l'impatto cumulato fra lo stabilimento in zona "10 ha" e il nuovo impianto di recupero rifiuti a matrice plastica, sia per il periodo diurno sia per il periodo notturno. In caso di superamento di uno o più dei

	limiti di zonizzazione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione ad ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, delle misure adottate, con ripetizione dell'indagine fonometrica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 180 giorni dall'avvio dell'impianto nelal configurazione di progetto approvato ex art. 208.
Soggetto verificatore	Comune di Venezia

Condizione n° 7

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	Al fine di mitigare l'impatto sulle matrici vegetazione, flora, fauna, paesaggio e biodiversità, si chiede alla ditta Proponente la presentazione di un progetto delle zone a verde presso i parcheggi e i confini dell'ambito d'intervento, che preveda la piantumazione di specie autoctone arboree e arbustive, nonché la loro manutenzione.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento
Soggetto verificatore	Comune di Venezia

Condizione n° 8

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	Si prescrive di presentare un progetto illuminotecnico conforme alla Legge Regionale n. 17/09. Detto progetto dovrà essere elaborato con riferimento alla normativa tecnica vigente (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248:2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464-2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e ai criteri e alle linee guida ARPAV.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento
Soggetto verificatore	ARPAV

Condizione n° 9

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	Considerato l'Orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione Impatto Ambientale e Assoggettabilità, redatto e approvato dal Comitato Tecnico Regionale Valutazione di Impatto Ambientale nella seduta del 29 gennaio 2020 si ritiene che qualora la gestione d'impianto determini una conclamata situazione di molestia olfattiva presso la popolazione residente nelle immediate vicinanze dell'impianto, il proponente si impegni a: <ul style="list-style-type: none"> • informare tempestivamente le autorità competenti sulla situazione in atto; • adottare immediate soluzioni sia di tipo tecnico che gestionale, eventualmente anche in riferimento alle buone pratiche di settore, cioè mettere in atto tutti quei provvedimenti e presidi utili per la mitigazione/risoluzione delle problematiche emerse; • proporre un contestuale piano di monitoraggio per la verifica dell'efficacia degli interventi correttivi e di mitigazione; a questo scopo potrà essere eventualmente prescritto dall'autorità competente l'esecuzione di un'indagine olfattometrica alle emissioni, da effettuare prima e dopo gli interventi, che costituirà la base informativa necessaria su cui costruire una nuova valutazione modellistica di dispersione degli inquinanti odorigeni e la conseguente rivalutazione dell'impatto odorigeno presso la popolazione residente.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 24 ore dal ricevimento da parte delle Autorità Locali della segnalazione di molestia olfattiva

Soggetto verificatore	Comune di Venezia e ARPAV
-----------------------	---------------------------

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a Pratica SUAP n.: 03643900230-25092022-0918 del 28.09.2022 – Eco+Eco S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti solidi non pericolosi a matrice plastica a Porto Marghera in comune di Venezia., acquisito agli atti con protocollo n. 56380 del 29.09.2022.
3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e le modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 75 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 24.01/2023, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta ECO + ECO S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di VENEZIA, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, al consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", Veritas S.p.A – Servizio Idrico – Scarichi, Provveditorato Interrg. OO.PP per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente